

CIRCOLARE N. 968



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO
Direzione dei Servizi del Tesoro
Uff. V

DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale di Finanza-
Uff. XIII

Ai Sigg. Direttori delle Ragionerie
Territoriali dello Stato

Ai Sigg. Dirigenti della Direzione Centrale
dei Servizi del Tesoro

e, p.c.:

All'I.Ge.Spe.S. - Uff. VIII

Ai Sigg. Dirigenti del Corpo Ispettivo del
Dipartimento dell'Amministrazione
Generale del Personale e dei Servizi

Alla Direzione dei Sistemi Informativi e
dell'Innovazione

LORO SEDI

Oggetto: Cumulabilità dell'indennità integrativa speciale su pensioni privilegiate in costanza di opera retribuita o di trattamento pensionistico.

Con la presente circolare si intende fornire indicazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato in merito al cumulo delle indennità integrative speciali (IIS) su pensioni privilegiate nei casi di cumulo di pensione e stipendio e di cumulo di due pensioni con trattamenti di pensione precedenti alla L. n. 724/1994, al fine di risolvere la problematica costituita dagli esiti differenziati cui sono pervenute l'amministrazione e la giurisprudenza in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale (Sent. n. 566/1989, Sent. n. 172/1991 e Sent. n. 494/1993) in cui è

stato rilevato il contrasto dell'art. 99, commi 2 e 5 del D.P.R. 1092/1973 con l'art. 36 Cost.

Le seguenti disposizioni sono fornite sentito il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale - e conformemente all'esito delle riunioni tenutesi con rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell'ex INPDAP e della Ragioneria stessa.

Per i percettori di tabellari che prestano opera retribuita, si dispone che venga concesso il riconoscimento in via amministrativa del diritto alla corresponsione della doppia IIS nella misura intera.


Nei casi in cui i percettori di tabellare fossero titolari anche di altro trattamento pensionistico erogato prima dell'entrata in vigore della L. n. 724/1994, può farsi luogo al riconoscimento in via amministrativa del diritto alla corresponsione dell'IIS anche sul secondo trattamento, nei limiti del minimo INPS. Si precisa a tale riguardo che la IIS sarà normalmente corrisposta per intero sul trattamento tabellare e che l'integrazione al trattamento minimo INPS sarà effettuata dall'istituto di previdenza. Sarà comunque cura di codeste Ragionerie assicurare un adeguato coordinamento con gli istituti di previdenza ai fini della concessione dei benefici in argomento.

In conformità, pertanto, alla riportata risoluzione, le Ragionerie Territoriali dello Stato, nei casi di specie, provvederanno, a seguito di presentazione di formale istanza di parte, alla concessione dei benefici in questione nei termini e limiti innanzi indicati, tenendo conto della prescrizione quinquennale delle somme.

Si fa riserva di fornire successivamente indicazioni relativamente al caso di cumulo tra due trattamenti pensionistici di cui uno erogato successivamente alla L. n. 724/1994, per il quale in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sono in corso ulteriori approfondimenti anche in considerazione dei possibili impatti sulla finanza pubblica.

Il Dirigente Generale

Dr. Ing. Paolo CECCHERINI



L'Ispettore Generale Capo

Dr. Domenico MASTROLIANNI

